# CONCESSIONI DEMANIALI: LA QUERELLE CONTINUA

Il T.A.R. Liguria, Sez. I, con la sentenza del 19 febbraio 2025 n. 183, ha respinto il ricorso proposto da tre operatori economici titolari di concessioni demaniali marittime a uso turistico-ricreativo rilasciate nel 2004 e prorogate più volte per effetto di interventi legislativi. I ricorrenti impugnavano la delibera della Giunta comunale e gli atti ad essa connessi, con cui l'ente territoriale prendeva atto della cessazione, al 31 dicembre 2023, dei titoli concessori loro assentiti e disponeva l'indizione delle procedure selettive per l'assegnazione delle nuove concessioni. Nel frattempo, agli affidatari uscenti veniva riconosciuto un titolo temporaneo sino al 31 ottobre 2024, con contestuale diffida a cessare l'occupazione dei beni demaniali entro tale data.

## Il caso di specie

I ricorrenti censuravano la fissazione, da parte del Comune, della scadenza delle concessioni balneari in data 31 dicembre 2023, ritenendola illegittima in quanto in contrasto con la proroga legislativa al 31 dicembre 2024 introdotta dal d.l. n. 198/2022, convertito in l. n. 14/2023. Il Comune, costituitosi in giudizio, difendeva la piena legittimità degli atti gravati, insistendo per il rigetto del ricorso. Con motivi aggiunti, i ricorrenti censuravano inoltre le diffide comunali per violazione dell'art. 1, comma 1, lett. a), n. 1.1), del d.l. n. 131/2024, convertito in l. n. 166/2024, in base al quale il termine finale di durata dei titoli concessori sarebbe stato ulteriormente differito al 30 settembre 2027.

## La decisione del T.A.R.

Il T.A.R. ha respinto le censure formulate dai ricorrenti, richiamando i principi sanciti dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato nelle sentenze nn. 17 e 18 del 2021, recepiti dall'art. 3 della legge n. 118/2022. In base a tale quadro regolatorio, le concessioni demaniali marittime destinate ad attività turistico-ricreative, già oggetto di plurime proroghe *ex lege*, hanno cessato i loro effetti in data 31 dicembre 2023. Ne consegue che le nuove assegnazioni devono avvenire mediante procedure selettive, nel rispetto dei principi di imparzialità e trasparenza, in conformità all'art. 12 della direttiva 2006/123/CE (c.d. "*Bolkestein*") e dell'art. 49 TFUE.

Il Collegio ha inoltre ribadito il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui l'art. 12, comma 6-*sexies*, del d.l. n. 198/2022, convertito in l. n. 14/2023, che posticipava al 31 dicembre 2024 la scadenza delle concessioni, deve essere disapplicato per contrasto con la direttiva Bolkestein. Tale disapplicazione si estende anche all'art. 1, comma 1, lett. a), n. 1.1), del d.l. n. 131/2024, convertito in l. n. 166/2024, che aveva differito al 30 settembre 2027 il termine finale di durata dei titoli concessori.

## Conclusioni

La decisione del T.A.R. conferma la piena legittimità dell'operato del Comune, che ha correttamente individuato la scadenza dei titoli concessori al 31 dicembre 2023, disponendo l'avvio delle selezioni per i nuovi affidamenti e garantendo ai concessionari uscenti un titolo temporaneo sino al 31 ottobre 2024. Il T.A.R. ha inoltre convalidato i criteri adottati per l'aggiudicazione delle nuove concessioni adottati ai sensi della l.r. n. 26/2017, che prevedono requisiti generali di onorabilità, capacità tecnico-professionale e finanziaria, valorizzando esperienza nel settore, sostenibilità ambientale e utilizzo del bene anche nel periodo invernale, con particolare attenzione alle piccole e medie imprese.

**DISCLAIMER**
Il presente *Client Alert* ha il solo scopo di fornire informazioni di carattere generale. Di conseguenza, non costituisce un parere legale né può in alcun modo considerarsi come sostitutivo di una consulenza legale specifica.



Laura Sommaruga, Partner
Email: *laura.sommaruga@grplex.com*

Sandra Sacchi, Junior Associate
Email: *sandra.sacchi@grplex.com*